



Ministero dell' Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Terzo

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto legislativo n° 297 del 16 aprile 1994, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti;
- VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria”;
- VISTO** il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito in legge 26 maggio 2016, n. 89 ed al d.m. 22/06/2016 n. 496, recanti disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca;
- VISTA** la legge n° 124 del 3 maggio 1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTA** la legge del 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonché le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni riunite, n. 4110 del 22 febbraio 2007 e sezione lavoro, n. 19030 dell’11 settembre 2007 le quali hanno affermato che la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 68/99, come graduatoria unica;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Terzo

VISTO l'art. 3 comma 123 della legge n. 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all'art. 1, comma 2, della L. 407/98;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in particolare l'articolo 59, comma 9 bis, come sostituito dall'articolo 5, comma 3 quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che "è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici";

VISTO il decreto dipartimentale del 6 maggio 2022, n. 1081, recante "procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106", che bandisce la procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Terzo

- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione 28 aprile 2022, n. 108, recante «disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»;
- VISTO** il decreto dipartimentale del 21 giugno 2022, n. 1493, che ha determinato le aggregazioni interregionali sulla base dell'esiguo numero di candidati iscritti alla procedura;
- VISTO** l'allegato A al D.D.G. n. 1493 del 21 giugno 2022, con il quale sono state definite le aggregazioni territoriali con l'indicazione degli uffici scolastici regionali responsabili dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e dell'approvazione della graduatoria di merito sia per la propria regione sia per le ulteriori regioni aggregate;
- VISTO** l'art. 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 59/17 che istituisce le graduatorie di merito regionali;
- VISTA** la graduatoria di merito del concorso straordinario indetto con D.D. n. 1081/2022 per la classe di concorso A060, approvata con Decreto dell'U.S.R. per la Sardegna prot. n. 28332 del 27.12.2022;
- VISTO** il quadro dei posti vacanti e disponibili per le nomine del personale docente delle scuole della Sardegna per l'a.s. 2022/23 (più specificatamente destinati alla procedura straordinaria bis) pubblicato sui siti web degli Uffici territoriali di questo U.S.R. per la Sardegna;



Ministero dell' Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Terzo

VISTO il decreto di questo ufficio n. 15173 dell' 11.07.2022, modificato con decreto n. 16262 del 22.07.2022, con il quale sono stati disposti gli accantonamenti dei posti per la procedura straordinaria indetta con D.D.G. n. 1081/2022 in applicazione dell'art. 59, comma 9bis, del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni in legge n. 106/2021;

TENUTO CONTO dell'esito delle operazioni di immissione in ruolo già tenutesi nei termini previsti e relative all'A.S. 2022/2023;

VISTA la nota MI prot. 30998 del 25 agosto 2022, avente ad oggetto disposizioni concernenti il periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo, emanazione del D.M. 226 del 16 agosto 2022;

VISTO il decreto di questo U.S.R. Sardegna prot. n. 28621 del 29 dicembre 2022, con il quale si è proceduto all'effettuazione delle nomine ex art. 59 comma 9 bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;

VISTA l'integrazione della graduatoria di merito della suindicata procedura concorsuale per la classe A060, effettuata con decreto di questa Direzione generale prot. n. 6859 del 30.03.2023, in applicazione di quanto disposto dall'art. 5, comma 11-quater, introdotto nel D.L. n. 198/2022 attraverso le modifiche apportate con la legge di conversione n. 14/2023;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Terzo

VISTA la presenza di un solo ulteriore posto accantonato, residuo conseguentemente ad una rinuncia intervenuta a seguito delle procedure di nomina avvenute nel mese di dicembre del 2022;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere ad una sola nomina sulla base della graduatoria integrata in applicazione di quanto disposto dall'art. 5, comma 11-quater, introdotto nel D.L. n. 198/2022 attraverso le modifiche apportate con la legge di conversione n. 14/2023,

DISPONE

Art. 1) per i riferimenti in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, all'aspirante Simbula Matteo, ora inserito alla posizione n. 19 della graduatoria integrata di cui all'art. 59, comma 9-bis, del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla l. n. 106/2021, è attribuita, per la classe di concorso **A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO**, l'assegnazione della sede di servizio così indicata:

- SIMBULA MATTEO: ISTITUTO COMPRENSIVO DI LANUSEI - NUMM864015.

Art. 2) in caso di accettazione della proposta di assunzione a tempo determinato per l'anno scolastico 2023/24, il personale destinatario dovrà presentarsi presso la sede di assegnazione ai fini della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato ex art. 59 comma 9 bis del D.L. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge 106 del 2021, nella data del 1° settembre 2023. È in tale data che nella specie avverrà la presa di servizio;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Terzo

Art. 3) ai sensi dell'art. 3 comma 5 del decreto del Ministro dell'istruzione 28 aprile 2022, n. 108 i vincitori assunti a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/23 partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione che ne integra le competenze professionali, secondo le modalità definite all'art. 18 del suindicato decreto.

In base ai commi 6 e 7 del citato art. 3 “nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'art. 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui all'art. 18 nonché del superamento del percorso annuale di formazione e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato”.

Art. 4) l'amministrazione si riserva di apportare modifiche in autotutela, procedendo a variare le individuazioni, qualora si riscontrino errori materiali.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi degli artt. 409 e ss. del c.p.c.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani

Il funzionario
Lai